



Bruxelles, 18 marzo 2024
(OR. en)

7894/24

ETS 2
MI 320
COMPET 335
DELECT 86
EDUC 92

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 marzo 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2024) 1357 final
Oggetto:	DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE del 5.3.2024 che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2024) 1357 final.

All.: C(2024) 1357 final



Bruxelles, 5.3.2024
C(2024) 1357 final

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

del 5.3.2024

che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La presente decisione delegata modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE (direttiva 2005/36/CE), che elenca i titoli di formazione oggetto di riconoscimento transfrontaliero automatico.

A norma della direttiva 2005/36/CE, le seguenti professioni possono beneficiare del riconoscimento automatico della propria qualifica in un altro Stato membro, a determinate condizioni, ai fini dell'accesso a una professione regolamentata e del suo esercizio: architetto, medico e numerose specializzazioni mediche, dentista e diverse specializzazioni odontoiatriche, ostetrica, infermiere responsabile dell'assistenza generale, farmacista e veterinario.

Una condizione preliminare per tale riconoscimento automatico è il rispetto dei requisiti minimi di formazione di cui al titolo III, capo III, della direttiva.

L'articolo 21 bis, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE impone agli Stati membri di notificare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per il rilascio dei titoli di formazione relativi alle professioni disciplinate al titolo III, capo III, della medesima direttiva. In linea con l'articolo 21 bis, paragrafo 3, di tale direttiva, gli Stati membri devono utilizzare a tal fine il sistema di informazione del mercato interno (IMI). Le informazioni trasmesse sono quindi valutate dalla Commissione sulla base dei requisiti minimi di formazione stabiliti nella direttiva.

Al fine di tenere debitamente conto degli sviluppi legislativi e amministrativi intervenuti negli Stati membri, l'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare i punti pertinenti dell'allegato V.

Finora sono state adottate sei decisioni delegate² a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, di tale direttiva.

Le principali modifiche dell'allegato V proposte rispecchiano gli sviluppi legislativi e amministrativi intervenuti negli Stati membri per il rilascio dei titoli di formazione nelle professioni disciplinate al titolo III, capo III, che gli Stati membri hanno notificato alla Commissione e dei quali la Commissione ha confermato la conformità ai requisiti minimi di formazione concordati. Nel caso degli architetti si applica una procedura diversa, in linea con l'articolo 21 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva. Per questa professione, gli Stati membri sono consultati tramite l'IMI in merito all'opportunità di includere nuovi titoli o programmi nell'allegato V. Tale consultazione ha avuto luogo per le notifiche relative alla professione di architetto incluse nella presente decisione delegata.

¹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

² Decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione del 13 gennaio 2016 (GU L 134 del 24.5.2016, pag. 135), decisione delegata (UE) 2017/2113 della Commissione dell'11 settembre 2017 (GU L 317 dell'1.12.2017, pag. 119), decisione delegata (UE) 2019/608 della Commissione del 16 gennaio 2019 (GU L 104 del 15.4.2019, pag. 1), decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione del 23 gennaio 2020 (GU L 131 del 24.4.2020, pag. 1), decisione delegata (UE) 2021/2183 della Commissione del 25 agosto 2021 (GU L 444 del 10.12.2021, pag. 16) e decisione delegata (UE) 2023/2383 della Commissione del 23 maggio 2023 (GU L, 2023/2383, 9.10.2023).

La presente decisione delegata consolida pertanto tutti i titoli professionali già precedentemente in uso, nuovi e modificati notificati fino al 30 giugno 2023.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In merito alle modifiche dell'allegato V la Commissione ha consultato le autorità degli Stati membri attraverso il pertinente gruppo di esperti ("gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali"³). A seguito della consultazione sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche al progetto di decisione delegata:

per la nuova specializzazione medica di medicina dello sport introdotta all'allegato V, punto 5.1.3, i titoli sono stati così modificati: "Medicina rada i športa" per la Croazia, "Sporto medicina" per la Lituania e "Medicina tal-Isport u l-Eżercizzju" per Malta;

per la specializzazione medica di psichiatria infantile, all'allegato V, punto 5.1.3, il titolo è stato così modificato per la Spagna: "Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia";

per quanto riguarda il titolo di formazione in ortodonzia di cui all'allegato V, punto 5.3.3, per la Finlandia "hampaiston oikomishoito" è stato aggiunto a "Erikoishammaslääkäriskoulutus / Specialisttandläkarutbildning, tandreglering".

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La decisione delegata è fondata sull'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE. Detto articolo conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 quater della stessa direttiva al fine di modificare i punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V, concernenti l'aggiornamento delle denominazioni adottate dagli Stati membri per identificare i titoli di formazione e, se del caso, dell'organismo che rilascia detti titoli, del certificato che li accompagna e del corrispondente titolo professionale.

³ Istituito dalla decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38).

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

del 5.3.2024

che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali¹, in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 4, e l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V della direttiva 2005/36/CE contiene gli elenchi dei titoli di formazione di medico, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto.
- (2) L'articolo 21 bis, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per il rilascio dei titoli di formazione che beneficiano del riconoscimento automatico. Le informazioni trasmesse sono quindi valutate dalla Commissione sulla base degli standard minimi di formazione concordati.
- (3) La Commissione ha valutato le notifiche degli Stati membri e ha concluso che le disposizioni modificate notificate dagli Stati membri soddisfano le condizioni di cui agli articoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 41, 44 e 46 della direttiva 2005/36/CE. L'esito della valutazione di tali notifiche è rispecchiato nella presente decisione, nelle modifiche dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE.
- (4) Conformemente all'articolo 26 della direttiva 2005/36/CE, la presente decisione introduce la medicina dello sport come nuova categoria di formazione medica specializzata di cui all'allegato V, punto 5.1.3, di tale direttiva. Sono inclusi in questa nuova categoria i titoli di medicina dello sport per 11 Stati membri. Tali qualifiche soddisfano i requisiti per la formazione medica specializzata di cui all'articolo 25 e hanno in comune una durata minima di formazione di 4 anni.
- (5) La decisione delegata (UE) 2023/2383 della Commissione² ha introdotto per la Francia, all'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE, il titolo "Chirurgie orale" per la specializzazione medica di "chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)". La decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione ha introdotto per la Francia, all'allegato V, punto 5.1.1,

¹ GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/oj>.

² Decisione delegata (UE) 2023/2383 della Commissione, del 23 maggio 2023, che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni (GU L, 2023/2383, 9.10.2023).

della direttiva 2005/36/CE, il titolo di formazione "Diplôme de formation approfondie en sciences médicales" e il certificato che accompagna il titolo di formazione "Certificat de compétence clinique". All'allegato V, punto 5.3.2, della direttiva 2005/36/CE, la stessa decisione delegata includeva tra i titoli di formazione di base di odontoiatria il "Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques" e, come certificato che accompagna il titolo di formazione, il "Certificat de synthèse clinique et thérapeutique". Tali titoli, titoli di formazione e certificati che accompagnano i titoli di formazione non avrebbero dovuto essere aggiunti alla direttiva 2005/36/CE. È pertanto opportuno eliminarli dai punti 5.1.1, 5.1.3 e 5.3.2 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE.

- (6) In passato la Lettonia ha notificato il titolo "Mutes, sejas un žokļu ķirurgija" nell'ambito della specializzazione medica "chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)" di cui all'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE. Con una nuova notifica la Lettonia ha indicato che tale titolo dovrebbe essere soppresso da tale parte del punto 5.1.3 e aggiunto invece alla specializzazione medica "chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)". Di conseguenza, il titolo "Mutes, sejas un žokļu ķirurgija" dovrebbe essere spostato sotto la specializzazione medica "chirurgia dentale, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)" di cui all'allegato V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE.
- (7) L'allegato V della direttiva 2005/36/CE dovrebbe pertanto essere aggiornato. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto occorre sostituire tutti i pertinenti punti dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE relativi ai titoli di formazione e alle denominazioni delle formazioni.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della direttiva 2005/36/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5.3.2024

Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione